AL SIG. SINDACO COMUNE DI

**P ATRICA**

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a ……………………………………….…………………………………………………………………….…

nato a ……………………………………………………..………… il …………………………………………………….…

tel. …….……………………………… cell. ………….………………….… e-mail …………………………………….

cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici,

di professione …………………………………………………………………, residente a PATRICA in Via ………………………………………………….., N. ………………, in possesso del titolo di studio di ……………………………………………………….…………..…. conseguito nell’anno …..…..…………. presso ……………………………………………………………….……………., con sede in …………….………………………..,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell’elenco dei Giudici Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

## *c h i e d e*

la iscrizione in tali elenchi.

 Allega copia del seguente documento di riconoscimento ……………………………………………………..

(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell’Ufficio Elettorale)

Patrica, …………………………………………… **IL RICHIEDENTE**

………………..……………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| Legge 10 aprile 1951, n. 287.  **Art. 9** – **Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –**  I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;  b) buona condotta morale;  c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;  d) **titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.**  **Art. 10** – **Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**  I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall’articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.**  **Art. 12** – **Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare.**  Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:  a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;  b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;  c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione. | RISERVATO ALLA COMMISSIONE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Si dispone l’iscrizione della persona in argomento nell’elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:  della Corte di Assise  della Corte di Assise di Appello  Seduta del ……………………………………….  Il Segretario Il Presidente  …………………………….. ………….. |
|  |  |